

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO" E IL POLITECNICO DI TORINO PER L'ISTITUZIONE DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE INTERATENEO ABILITANTI ALL'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E PER L'ISTITUZIONE DEI CORSI DI TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO PER L'ABILITAZIONE DEGLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO.

TRA

l'Università degli Studi di Torino (C.F. 80088230018) rappresentata dal Rettore Prof. Ezio PELIZZETTI, nato a Santhià (VC) il 16 febbraio 1944, domiciliato per la carica presso l'Università degli Studi di Torino, Via Verdi n. 8, Torino, a quanto segue autorizzato;

E

l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" (C.F. 94021400026), rappresentata dal Rettore Prof. Paolo GARBARINO, nato a Canelli (AT) il 27 febbraio 1954, domiciliato per la carica presso l'Università del Piemonte Orientale, Via Duomo n. 6, Vercelli, a quanto segue autorizzato;

E

Il Politecnico di Torino (C.F. 00518460019), rappresentato dal Rettore Prof. Francesco PROFUMO, nato a Savona il 3 maggio 1953, domiciliato per la carica presso il Politecnico di Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, Torino a quanto segue autorizzato;

di seguito definite le Parti

PREMESSA

VISTA la legge n. 341 del 19.11.1990;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 16 Marzo 2007, pubblicato sulla G.U. del 9/7/2007, il quale dispone all'art. 2 che "I Regolamenti Didattici di Ateneo disciplinano le modalità attraverso le quali un corso di laurea magistrale può essere realizzato con il concorso di più Facoltà della stessa università o di più Università";

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 26 marzo 2009, n. 37 concernente le classi di abilitazione nella scuola secondaria di primo grado;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 Regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell'articolo 2 comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244";

VISTO il Decreto Ministeriale 4 aprile 2011, n. 139 di attuazione del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, recante il Regolamento concernente la formazione iniziale degli insegnanti;

CONSIDERATO che ai sensi del citato D.M. 10 settembre 2010, n. 249 i percorsi formativi per tutte le classi di abilitazione all'insegnamento, all'acquisizione sono così articolati:

a) ... (omissis) ...;

b) per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, un corso di laurea magistrale biennale ed un successivo anno di tirocinio formativo attivo.

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 54 del 8.2.1999 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" emanato con D.R. n. 319 del 22 luglio 2008 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto del Politecnico di Torino emanato con D.R. n. 537 del 5 luglio 2001 e s.m.i.;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1
(Premessa)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2
(Oggetto)

La presente convenzione, in conformità alle premesse e ai sensi del citato D.M. 10 settembre 2010, n. 249, ha come oggetto l'istituzione e l'attivazione delle Lauree Magistrali biennali finalizzate alla formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del Tirocinio Formativo Attivo finalizzato alla formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado, con le modalità indicate nei successivi articoli 6 e 8.

ART. 3
(Scopo)

Le Parti concordano di avviare tutte le procedure previste dall'ordinamento vigente e dagli articoli 7, 8, 10 e 15 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 per istituire congiuntamente i Corsi di Laurea Magistrale biennale e i Tirocini Formativi Attivi.

Tali attività sono finalizzate alla formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado al fine di qualificare e di valorizzare la funzione docente attraverso l'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento vigente.

ART. 4
(Strutture didattiche e docenti)

Le Parti concordano che ai fini della realizzazione delle Lauree magistrali e dei Tirocini Formativi Attivi ciascuna di esse metterà a disposizione le strutture didattiche e i docenti.

ART. 5
(Sede amministrativa)

La Sede amministrativa dei corsi di Laurea Magistrale e dei Tirocini Formativi Attivi, di cui all'art. 2, nonché la gestione delle carriere degli studenti ivi compreso l'inserimento delle stesse nell'Anagrafe studenti, è definita dal Comitato Regionale di coordinamento secondo quanto disposto dalla normativa vigente e come riportato nell'allegato A -Schede RAD dei corsi di Laurea Magistrale-, parte integrante della presente Convenzione.

Il progetto dei Tirocini Formativi Attivi sarà concordato successivamente mediante scambio di lettere tra le parti.

L'ordinamento didattico è inserito nel RAD dell'Ateneo capofila e, successivamente al parere favorevole del CUN e all'approvazione del Ministero, sarà automaticamente inserito nel RAD di tutti gli Atenei sottoscrittori della presente Convenzione.

I titoli di studio congiunti sono predisposti e rilasciati dall'Università Sede amministrativa del Corso e sono sottoscritti dai Rettori degli Atenei coinvolti nello svolgimento del Corso medesimo.

ART. 6
(Comitato Paritetico)

Le risorse necessarie alla realizzazione del Tirocinio Formativo Attivo sono individuate e destinate per il loro utilizzo da un apposito Comitato Paritetico composto dal Rettore e dal Direttore Amministrativo di ciascun Ateneo, o loro delegati.

ART. 7
(Consiglio di Corso)

Le Parti concordano che per lo svolgimento delle attività didattiche è istituito un Consiglio di Corso secondo le regole vigenti nell'Ateneo capofila; il Presidente del Consiglio di Corso sarà eletto tra i docenti di ruolo dell'Ateneo capofila.

ART. 8
(Centro Interateneo di Servizi)

Allo scopo di assicurare supporto tecnico, metodologico e organizzativo, nonché coordinamento didattico, è istituito, con apposita convenzione, un unico Centro Interateneo di Servizi, come previsto dalla normativa vigente. Il funzionamento del Centro di Servizi è definito in un apposito regolamento interno, approvato dal Comitato Paritetico.

ART. 9

(Tasse e contributi)

Le tasse e i contributi degli studenti sono determinati e incassati dall'Università capofila del corso, sentito il Comitato Paritetico di cui all'articolo 6.

ART. 10

(Requisiti di ammissione)

Gli studenti che accedono alla Laurea Magistrale (biennale) devono possedere un titolo di laurea triennale, possedere dei requisiti minimi per l'ammissione e devono superare una prova d'accesso svolta secondo quanto disposto dagli articoli 5 e 7 del D.M. 249/2010.

ART. 11

(Crediti Formativi Universitari)

I Corsi di Laurea Magistrale abilitante si articolano in complessivi 120 CFU, come previsto dagli art 7, comma 2 e 10, comma 4 del D.M. 270/2004 e regolamentate dalle tabelle allegate all'art.7 comma 2 del D.M. 249/2010.

ART. 12

(Prova finale)

La prova finale per il conseguimento della Laurea Magistrale consiste nella stesura di un elaborato originale scritto in lingua italiana o inglese e in una esposizione orale. Per i Corsi abilitanti all'insegnamento delle lingue straniere, l'elaborato potrà essere redatto anche in altra lingua straniera.

Obiettivo della prova finale è di verificare la capacità del laureando di scrivere, di esporre e di discutere con chiarezza, competenza e padronanza l'argomento assegnato.

Le commissioni di laurea sono formate in base a quanto disposto dalla normativa vigente.

ART. 13

(Sedi)

In presenza di requisiti numerici di studenti i corsi potranno svolgersi, oltreché nelle sedi capofila, anche presso le sedi convenzionate.

Gli insegnamenti sono tenuti nelle aule e nelle strutture didattiche degli Atenei coinvolti, i quali mettono a disposizione il personale docente, il personale amministrativo e tecnico, le risorse finanziarie e le strutture.

ART. 14

(Gestione finanziaria)

Le parti definiranno, con accordo successivo, la gestione finanziaria dei corsi di Laurea Magistrale e dei Tirocini Formativi Attivi oggetto della presente convenzione.

ART. 15

(Collaborazione istituzionale)

Ciascuna delle istituzioni firmatarie garantisce l'accesso alle proprie strutture a tutti gli studenti, docenti e collaboratori di docenza coinvolti nella laurea magistrale.

Le istituzioni firmatarie collaboreranno per acquisire risorse economiche, locali, attrezzature e strumentazione da enti terzi, da destinare a uso didattico.

ART. 16

(Assicurazione)

Gli studenti sono coperti da assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività didattiche del corso, e per la responsabilità civile circa i danni che dovessero involontariamente causare a terzi, persone e/o cose, durante l'effettuazione delle predette attività in qualsiasi sede di svolgimento del corso. L'assicurazione è a carico dell'Università capofila.

Il personale universitario impiegato nello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione è coperto da assicurazione contro gli infortuni che dovesse subire in qualsiasi sede presso la quale le attività vengano svolte e con assicurazione per la responsabilità civile circa i danni che dovessero involontariamente causare a terzi, persone e/o cose. L'assicurazione è a carico dell'università di afferenza del personale universitario.

ol
fm
m

Le coperture assicurative riguardo al personale della Scuola saranno definite nella convenzione da stipulare tra la Scuola stessa e l'Ateneo capofila.

ART. 17

(Durata della Convenzione)

La presente convenzione, che entra in vigore a decorrere dall'A.A 2011-12, ha la durata di quattro anni accademici e potrà essere rinnovata per un uguale periodo, previa deliberazione degli Organi competenti di ciascuna delle Parti.

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dalla presente convenzione per giustificato motivo, con lettera raccomandata almeno sessanta (60) giorni prima del termine di chiusura della banca dati OFF.F. In tal caso i contraenti si impegnano a condurre a termine i cicli della laurea magistrale attivati all'atto della comunicazione di recesso.

ART. 18

(Referenti)

Referenti per la presente convenzione sono i Rettori degli Atenei sottoscrittori del presente accordo, o loro delegati.

ART. 19

(Foro competente)

Per qualsiasi controversia inerente l'attuazione della presente convenzione è competente il Foro Erariale.

ART. 20

(Registrazione)


La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte seconda allegata al DPR. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.
Le spese di bollo dovute all'origine sono a carico degli Atenei in parti uguali.

Torino, 15 SET. 2011

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

IL RETTORE

Prof. Ezio Pelizzetti




PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE

"Amedeo Avogadro"

IL RETTORE

Prof. Paolo Garbarino



PER IL POLITECNICO DI TORINO

IL RETTORE

Prof. Francesco Profumo

